

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	167
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del dottor Stefano Laporta, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (nomina n. 103)	167
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nomina n. 103 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	168
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	168
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere della Relatrice</i>)	178
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di alternativa del Gruppo articolo 1 – Movimento democratico e progressista</i>)	188
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Nuovo testo C. 2305-73-222-2566-2827-3166-A (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	172
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Nuovo testo C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	175
ERRATA CORRIGE	177

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 aprile 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 5 aprile 2017.

Audizione del dottor Stefano Laporta, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (nomina n. 103).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Nomina n. 103.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 29 marzo 2017.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che il relatore ha formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina. Nell'avvertire che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere, precisa che porrà in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, la quale risulterà approvata se conseguirà la maggioranza dei voti validamente espressi.

Dà quindi conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza e dei deputati in missione.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Hanno votato sì	27
Hanno votato <i>no</i>	9.

(La Commissione approva).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Baradello, Bergonzi, Stella Bianchi, Borghi, Braga, Busto, Carrescia, Castiello, Cominelli, Daga, De Menech, De Rosa, Gadda, Ginoble, Grimoldi, Cristian

Iannuzzi, Tino Iannuzzi, Kronbichler, Mannino, Mariani, Lodolini in sostituzione di Marroni, Savino in sostituzione di Martinelli, Massa, Matarrese, Mazzoli, Micillo, Marco Di Maio in sostituzione di Morasut, Pellegrino, Realacci, Romele, Giovanna Sanna, Segoni, Valiante, Vella, Zarratti e Zolezzi.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Atto n. 397.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 marzo.

Raffaella MARIANI, *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Tino IANNUZZI (PD), ringrazia, innanzitutto, la relatrice per l'intenso lavoro svolto in tempi molto ristretti e con riferimento ad un testo di notevole complessità, che interviene con modifiche di diverso tenore su 121 articoli del codice dei contratti pubblici. Ricorda, altresì, l'importante contributo fornito dalle audizioni del Presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, nonché i dettagliati pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata. Nel formulare un generale giudizio positivo sulla schema di decreto correttivo, che interviene a porre rimedio ad alcune criticità evidenziate in sede di applicazione del nuovo codice degli appalti pubblici, rileva tuttavia che il termine di un anno attribuito in sede di delega per eventuali interventi correttivi si è rivelato eccessivamente stretto. A tale proposito, ritenendo che tale schema di decreto non possa esaurire tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in futuro, chiede che venga valutata la possibilità di ulteriori interventi

correttivi ed integrativi del Governo sul testo del codice dei contratti pubblici, attraverso una nuova e specifica previsione normativa da parte dell'Esecutivo e del Parlamento. Con riferimento al parere trasmesso dalla Conferenza Unificata, segnala alcune interessanti ed importanti sollecitazioni, che condivide e che chiede vengano tradotte in apposite condizioni nell'ambito del parere della Commissione VIII, a cominciare dalla richiesta di modificare l'articolo 36, comma 7 del codice, prevedendo che si possa riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento, limitatamente alle procedure che non abbiano interesse transfrontaliero. Ritiene auspicabile tale intervento, nella consapevolezza che si possano superare obiezioni da parte della Commissione europea in merito alla libera circolazione dei servizi nel territorio dell'Unione europea e nello spirito di promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese, nel contesto della filiera corta. Condivide inoltre la richiesta di sopprimere l'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 21, considerato che l'intervento proposto dalle Regioni è giustamente volto a fini di semplificazione e snellimento delle procedure delle pubbliche amministrazioni, eliminando aggravati di oneri per le Amministrazioni.

Con riferimento all'articolo 95, comma 4, relativo al criterio del massimo ribasso e della esclusione automatica di offerte anomale, ritiene che si possa avanzare la proposta di un ragionevole incremento del limite di un milione di euro oggi fissato dal codice, purché strettamente vincolato all'obbligatorietà del sorteggio del metodo antiturbativa, fra i cinque *ex lege* contemplati, da applicare alla procedura di gara, tanto più che un'ulteriore garanzia di trasparenza è rappresentata dalla previsione di andare a gara sulla base della progettazione esecutiva. Rileva che un intervento in questo senso è stato sollecitato e motivato sia dalle Regioni e sia dai Comuni e dal mondo delle imprese.

Condivide, inoltre, la proposta emendativa avanzata all'articolo 36, comma 5, del codice, al fine di ampliare i controlli sull'aggiudicatario ricomprendendo doverosamente le condanne penali e le verifiche anti-mafia. Nel ritenere che vada sicuramente mantenuto il rapporto 80 per cento-20 per cento, previsto dall'articolo 177 sugli affidamenti dei concessionari, per quanto riguarda rispettivamente la quota di lavori o servizi da affidare con procedure ad evidenza pubblica (80 per cento) e la quota dei medesimi che può, invece, essere realizzata da società *in house* (20 per cento), esprime l'opinione che l'eventuale esclusione da tale computo del 20 per cento dei lavori di manutenzione configurerebbe senza dubbio un intervento del Parlamento in palese eccesso di delega, in quanto tale da scongiurare. Chiede che venga, quindi, eliminata questa modifica all'articolo 177.

Nell'esprimersi, infine, in senso favorevole sia alla introduzione nell'articolo 3 del codice di una normativa per definire le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alla immediata operatività della disciplina sugli arbitrati, invita la relatrice ad integrare le condizioni contenute nella proposta di parere, richiedendo misure concrete ed efficaci di finanziamento da parte dello Stato della progettazione esecutiva da parte delle amministrazioni pubbliche, considerando il pessimo funzionamento del fondo rotativo per la Progettualità esistente presso la Cassa depositi e prestiti e le difficoltà finanziarie enormi in cui versano gli enti locali impossibilitati ad anticipare i costi di tali progettazioni; nonché chiede che sia previsto e sollecitato dalla Commissione l'investimento di congrue risorse per l'aggiornamento e la formazione permanente dei quadri della pubblica amministrazione e delle stazioni appaltanti, al fine di accrescerne la competenza e la preparazione in vista dei molteplici e sempre più impegnativi compiti ad esse affidati dal codice degli appalti pubblici.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) considera la valutazione (*rating*) di impresa intro-

dotta dal nuovo codice dei contratti pubblici una novità molto significativa per le piccole e medie imprese, ravvisando tuttavia un rischio di sovrapposizione con il sistema delle qualificazioni SOA. Invita quindi la relatrice ad inserire nella proposta di parere la previsione di modalità di semplificazione. Con riferimento alla richiesta di modifica dell'articolo 36 del codice degli appalti pubblici sui contratti sottosoglia, ritenendo che in molte situazioni possa essere difficoltoso reperire quindici operatori economici da consultare per la procedura negoziata, propone di stabilire che siano da un minimo di cinque a un massimo di dieci. In merito alla riserva di partecipazione per le micro, piccole e medie imprese, contenuta nel parere della Conferenza unificata, cui ha fatto riferimento anche il collega Tino Iannuzzi, chiede che venga prevista anche una quota minima, non inferiore al 20 o 25 per cento.

Federico MASSA (PD), nell'apprezzare le considerazioni svolte nella proposta di parere con riguardo all'articolo 105 del codice dei contratti pubblici relativo al subappalto, sollecita la relatrice, la Commissione ed il Governo a svolgere una riflessione sul rapporto tra limite del ricorso al miglior prezzo e valutazione delle offerte anomale, ricordando che il tema che è stato affrontato anche nel corso dell'audizione del ministro Delrio, tenutasi al Senato il 4 aprile. Esprime la convinzione che il limite di un milione di euro fissato dal codice per l'aggiudicazione della gara con il criterio del miglior prezzo sia troppo basso, ai fini di un'effettiva applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ritiene pertanto che si potrebbe elevare tale limite, almeno fino ai 2 milioni di euro, intervenendo contestualmente sull'articolo 97, al fine di rendere cogenti i metodi per l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, con l'obbligo a sorteggiare in sede di gara il criterio da adottare.

Chiara BRAGA (PD), nel ringraziare la relatrice per l'impegnativo lavoro svolto,

anche al fine di integrare nella proposta di parere i rilievi provenienti dai colleghi, esprime apprezzamento per le modifiche prospettate in relazione alla formulazione originaria dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici. Nel ricordare ai colleghi che, in sede di esame del disegno di legge di delega, la Commissione ha puntato sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, quale aspetto determinante per la corretta applicazione del nuovo codice, anche in riferimento alla richiesta avanzata dal collega Tino Iannuzzi, chiede di rafforzare il ruolo del fondo rotativo per la progettazione. Con riferimento al requisito dell'iscrizione all'albo professionale per la firma dei progetti da parte dei dipendenti delle amministrazioni, introdotto dalla proposta di parere al comma 3 dell'articolo 24 del codice, chiede alla relatrice di valutare la questione con grande attenzione, considerata la difficoltà di molti piccoli comuni a reperire personale tecnico qualificato. A tale proposito, suggerisce l'introduzione di un regime transitorio, analogamente a quanto previsto dalla cosiddetta legge Merloni.

Vincenzo GAROFALO (AP-CpE-NCD), anche in riferimento al parere espresso dal Consiglio di Stato, mette in evidenza la discrezionalità insita nell'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che richiede necessariamente per la sua corretta applicazione la presenza di professionisti molto competenti. Su tali basi, ritiene che si potrebbe intervenire contestualmente sull'articolo 95, relativo al criterio di aggiudicazione dell'appalto, e sull'articolo 97, relativo alle offerte anormalmente basse, per garantire un metodo trasparente, qual è il ricorso al miglior prezzo, corredato da sistemi antiturbative. A tale proposito, segnala ai colleghi che in Sicilia si sta sperimentando un sistema analogo, che si è dimostrato fin qui efficace, basato sul ricorso al miglior prezzo, con sorteggio del metodo per l'esclusione automatica delle offerte anomale. Ritiene pertanto che potrebbe essere adottata una soluzione simile, almeno in una fase transitoria, fino

a che non si arrivi ad una qualificazione adeguata delle stazioni appaltanti.

Claudia MANNINO (M5S) condivide in primo luogo le osservazioni dei colleghi Massa e Garofalo, anche alla luce dell'esperienza siciliana, che si sta dimostrando efficace sia con riguardo alla partecipazione delle piccole e medie imprese, sia per il contrasto ad eventuali turbative di gara. Ricorda inoltre ai colleghi che in sede di delega al Governo, dai componenti del gruppo M5S erano state avanzate le richieste – entrambe respinte – di prevedere un regime transitorio nonché di rendere vincolanti i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari. Invita pertanto la relatrice ed il Governo ad una riflessione seria sulle proposte di modifica al nuovo codice dei contratti pubblici, anche sulla base delle osservazioni pervenute e delle molte audizioni svolte nel corso dell'indagine conoscitiva. Nel rilevare che, come ricordato dallo stesso ministro Delrio nel corso dell'audizione al Senato del 4 aprile, il Consiglio di Stato nel suo parere evidenzia il rischio di una procedura di infrazione sul subappalto, esprime l'avviso che l'argomento vada affrontato con attenzione, anche con riferimento alle previsioni europee in tema di verifica delle competenze delle stazioni appaltanti e delle imprese.

Nel ricordare che le direttive dell'Unione europea in materia si prefiggono la massima partecipazione delle piccole e medie imprese, esprime il parere che il codice dei contratti pubblici non realizzi tale obiettivo, prefigurando l'eventualità di una procedura di infrazione anche con riferimento a questo aspetto. Ritiene che la fretta di dare immediata attuazione, e non sempre correttamente, alle norme europee abbia indotto ad introdurre vincoli eccessivi, con il rischio di ostacolare il funzionamento del sistema, ed abbia impedito di affrontare con il tempo e l'attenzione necessari alcune questioni importanti quali, oltre al subappalto, l'avvalimento, le procedure di gara per la fornitura di materiali speciali agli istituti di ricerca, la concessione.

Nel riservarsi di esaminare attentamente la proposta di parere della relatrice, ritiene tuttavia che lo schema di decreto correttivo non sia sufficiente in ogni caso, rilevando la necessità che il codice dei contratti pubblici sia riscritto completamente. Da ultimo, nell'evidenziare il fatto che il Governo non è stato in grado di rispettare i termini che si era dato per l'adozione dei decreti, ricorda di aver presentato sull'argomento un'interrogazione a risposta immediata.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'unirsi ai ringraziamenti alla relatrice per il lavoro svolto, che è stato impegnativo anche per il numero rilevante dei contributi che sono venuti e per la necessità di procedere in modo coordinato con la Commissione Lavori pubblici del Senato, invita la relatrice a valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere una positiva valutazione per il progresso fatto nello schema di decreto correttivo in materia di clausole ambientali, nonché di richiamare l'attenzione del Governo, attraverso premesse od osservazioni, sulla necessità di proseguire il lavoro sul tema del dibattito pubblico, che non è ancora disciplinato completamente, di rafforzare ulteriormente la filiera corta, nonché di riaprire i termini per la delega legislativa finalizzata ad ulteriori interventi correttivi.

Florian KRONBICHLER (MDP) presenta, a nome del gruppo di appartenenza, una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Raffaella MARIANI, *relatrice*, nel ricordare che, con l'assenso del ministro Delrio, il parere dovrà essere espresso nella giornata di domani, in ritardo rispetto al termine prescritto, avverte i colleghi che la proposta di parere da lei presentata sarà in qualche misura riformulata ed integrata nelle premesse, anche con la richiesta di interventi periodici sul codice dei contratti pubblici, come suggerito nel parere del Consiglio di Stato.

Nel rilevare che la mancanza di alcuni dei decreti attuativi impedisce una cor-

retta valutazione degli effetti del nuovo codice, esprime tuttavia un'opinione sostanzialmente positiva, contrariamente a quanto affermato dalla collega Mannino. Ritiene che le considerazioni avanzate dai colleghi in riferimento al subappalto e al criterio del miglior prezzo, vadano di pari passo con il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti e dei requisiti richiesti alle imprese. Per quanto riguarda in particolare il subappalto, su cui ritiene che dal Consiglio di Stato venga un avallo a resistere rispetto alle previsioni europee, ricorda che la scelta è stata fatta con l'obiettivo di valorizzare e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese. Rileva d'altra parte che, se si volesse al contrario evitare qualsiasi rischio di procedura di infrazione, eliminando i vincoli al subappalto, ciò richiederebbe una qualificazione delle stazioni appaltanti che al momento non si è in grado di garantire.

Con riferimento al limite di un milione di euro per il ricorso al criterio del miglior prezzo, ricorda ai colleghi che tale soluzione è stata adottata al fine di introdurre elementi di qualità nelle gare di appalto, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con riguardo alla proposta di parere, ricorda che si è venuti incontro alle richieste avanzate da molti enti locali, con l'introduzione del progetto esecutivo semplificato per la manutenzione ordinaria, e che si è richiesto un rafforzamento della partecipazione delle piccole e medie imprese, eventualmente integrabile con il riferimento alla filiera corta di cui hanno parlato i colleghi. Segnala che, per quanto riguarda le disposizioni sull'appalto integrato, che taluni hanno indicato come un aggiramento del principio della centralità della progettazione esecutiva, nella proposta di parere si è ritenuto di eliminare il generico riferimento alle urgenze introdotto dallo schema di decreto correttivo, limitando il ricorso all'appalto integrato alle sole emergenze di protezione civile. Ulteriori interventi migliorativi sono richiesti con la proposta di parere con riguardo al partenariato pubblico-privato, che non ha ancora trovato un quadro organico; alla

definizione della terna nel subappalto, per la quale sono stati precisati i casi in cui tale indicazione è obbligatoria; alla eliminazione della previsione del silenzio-assenso, scaduti i 30 giorni previsti per il parere dell'ANAC sulle varianti ai progetti, nonché ai chiarimenti sugli arbitrati e al profilo giuridico del personale dell'ANAC, sulla base delle indicazioni avanzate dal presidente Cantone.

Da ultimo, nel segnalare che ha già ricevuto diverse indicazioni ed osservazioni riferite alla sua proposta di parere, sollecita i colleghi a sottoporle eventuali altri contributi nel più breve tempo possibile, anche in considerazione della necessità di coordinarsi con la Commissione lavori pubblici del Senato, con l'intento di approvare un parere di analogo contenuto, rendendo in tal modo più incisiva l'azione del Parlamento.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Nuovo testo C. 2305-73-222-2566-2827-3166-A.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mirko BUSTO (M5S), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, assegnato

in sede referente alla Commissione Trasporti, è stato già esaminato, in un precedente testo, dalla Commissione Ambiente in sede consultiva. Infatti la Commissione di merito aveva concluso l'esame in sede referente, rimettendo il testo all'Assemblea, la quale lo ha però rinviato in Commissione nella seduta del 19 ottobre 2016, in ragione del fatto che non era stata prodotta dal Governo la relazione tecnica sugli oneri finanziari del provvedimento richiesta dalla Commissione Bilancio. Successivamente, l'Ufficio di presidenza della IX Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione dello scorso 25 gennaio, ha convenuto all'unanimità sull'opportunità di riprenderne l'esame per sopravvenuti elementi di valutazione, tra cui in particolare l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), i cui contenuti incidono, per certi versi, sulla materia della mobilità ciclistica, recando risorse da destinare all'attuazione del provvedimento sulla mobilità ciclistica. Con l'occasione, si è ritenuto di intervenire per un affinamento di alcuni aspetti del provvedimento, che dunque è stato modificato rispetto al testo su cui la Commissione Ambiente ha espresso il precedente parere.

Quanto alle finalità dell'intervento legislativo, ricorda che esso intende promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, implementare e sviluppare l'attività turistica. Ricorda a tale proposito che la VIII Commissione, il 29 giugno 2016, ha approvato un testo unificato sulla mobilità dolce incidente sulla tematica oggetto del provvedimento in esame: si tratta del testo unificato delle proposte di legge C. 72 Realacci e abbinata, concernente norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per

la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate, sul quale non è ancora pervenuta la relazione tecnica del Governo, richiesta dalla V Commissione.

Ricorda altresì che nel corso di una riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni VIII e IX, inizialmente convocato per valutare la possibilità di chiedere alla Presidenza della Camera di riconsiderare l'assegnazione delle proposte di legge all'attenzione della IX Commissione e della VIII Commissione, era stato poi convenuto che la IX Commissione avrebbe proseguito l'esame delle proposte di legge ad essa assegnate concentrandosi sulla « parte urbana », mentre la VIII Commissione avrebbe focalizzato la propria attenzione sulla questione delle « ferrovie minori ».

Si tratta a questo punto, a suo avviso, di valutare se chiedere alla Commissione IX, attraverso il parere, di integrare il testo in esame inserendovi il lavoro svolto dalla Commissione VIII in materia di mobilità dolce.

Quanto al contenuto del provvedimento in esame, nel rimandare per gli aspetti generali alla relazione svolta in occasione del precedente esame, nonché alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata del provvedimento, si limita in questa fase a dare conto delle sole parti modificate rispetto al testo già esaminato, omettendo gli interventi di esclusivo miglioramento testuale.

In primo luogo, si è intervenuti sull'articolo 2, introducendo, accanto alle originarie definizioni normative di ciclovia e di rete cicloviaria, anche quelle di via verde ciclabile, sentiero ciclabile o percorso natura, strada senza traffico, strada a basso traffico e strada 30 (urbana ed extraurbana), sottoposta a limite di velocità di 30 chilometri orari o inferiore. In sostanza sono qualificati come ciclovie gli itinerari che consentono il transito delle biciclette nelle due direzioni, dotati di diversi livelli di protezione, e che comprendono, dal punto di vista della sicurezza e dei parametri di traffico, oltre alle già previste categorie (piste o corsie ciclabili; itinerari

ciclopeditoni; aree pedonali; zone a traffico limitato; zone residenziali), una o più di quelle sopra indicate. Viene inoltre definita come rete cicloviana l'insieme di diverse ciclovie o di segmenti di ciclovie raccordati tra loro, percorribili dal ciclista senza soluzioni di continuità.

Un'ulteriore modifica è stata introdotta all'articolo 6: l'approvazione da parte delle regioni del piano regionale per la mobilità ciclistica assume cadenza triennale, anziché annuale come previsto nel testo originario. Ricorda che il piano regionale della mobilità ciclistica individua gli interventi da adottare per promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative nel territorio regionale e per conseguire le altre finalità del presente provvedimento.

Come anticipato si è provveduto ad aggiornare le disposizioni finanziarie, sostituendo il precedente articolo 12, in considerazione dell'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232). Sulla base della nuova formulazione, agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento si provvede parzialmente utilizzando le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 140, dalla citata legge di bilancio 2017 e destinato ad assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea. Tra i vari settori di spesa ammessi al finanziamento, la lettera *a*) del citato comma prevede: « trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie ». L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Per quanto riguarda la realizzazione della rete ciclabile nazionale denominata « Bicitalia » – che costituisce ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento – la rete

infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile trans-europea « Eurovelo », si provvede anche a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 640, della legge di stabilità 2016 (legge 30 dicembre 2015, n. 208). Il comma in questione ha previsto un finanziamento per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovie del Sole); Venezia-Torino (Ciclovie VENTO); Caposele (AV)-Santa Maria di Leuca (LE), attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovie dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. La spesa autorizzata – pari a 17 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 – è stata successivamente integrata dalla legge di bilancio 2017, che ha autorizzato l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.

Il medesimo articolo 12 del provvedimento all'esame prevede inoltre (al comma 2) che possano essere destinate alla sua attuazione anche risorse relative al finanziamento e cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dai Fondi strutturali dell'Unione europea, nonché le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci. All'attuazione dei programmi e degli interventi possono infine concorrere anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonché i lasciti, le donazioni ed altri atti di liberalità finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.

Conseguentemente alla sostituzione dell'originario articolo 12, si è provveduto a sopprimere l'articolo 13, relativo alla ricostituzione e al rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile e l'articolo 14 in tema di sponsorizzazioni e donazioni.

L'articolo 15 prevede la presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, di una relazione annuale al Parlamento sulla mobilità ciclistica da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, relativa allo stato di attuazione del presente provvedimento nonché della legge n. 366 del 1998, da pubblicare anche sul sito *web* del ministero, con dati in un formato di tipo aperto. Con la modifica introdotta all'articolo 15, a tale relazione si aggiunge quella che entro il 1° aprile di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono presentare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare l'efficacia degli interventi previsti dal Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere, valutando eventuali rilievi e osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, con riferimento alla questione procedurale posta dal relatore, esprime l'avviso che si debba a questo punto prendere atto del fatto che la proposta di legge in titolo e quella sulla mobilità dolce (C. 72 e abbinate) hanno seguito due percorsi paralleli, che non è più possibile riunire a livello di Commissioni. Ciò non esclude che durante la discussione in Assemblea, e senza quindi rallentare il lavoro della IX Commissione, si possa tentare di ampliare la portata della proposta di legge in titolo, inserendovi mediante appositi emendamenti aggiuntivi la disciplina approntata dalla Commissione VIII in materia di mobilità dolce.

Chiara BRAGA (PD) concorda con il presidente sul fatto che non è più possibile riunire i lavori delle due Commissioni, in quanto la proposta di legge all'esame della IX Commissione è più avanti nell'*iter* di approvazione e rappresenta un testo maturo nel quale tutti i nodi problematici sono stati probabilmente sciolti.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Nuovo testo C. 4314 Governo e C. 4252 Gianluca Pini.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Miriam COMINELLI (PD) *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul nuovo testo del disegno di legge C. 4314 del Governo e della proposta di legge C. 4252 del collega Pini, che reca disposizioni per la celebrazione degli anniversari della morte di Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio e Dante Alighieri, come risultante al termine dell'esame in sede referente da parte della Commissione cultura.

Il provvedimento si compone di sette articoli. Come indicato all'articolo 1, la sua finalità è la celebrazione – nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, che la Costituzione attribuisce alla Repubblica – dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021.

A tal fine, l'articolo 2 istituisce tre distinti Comitati nazionali, ai quali è attribuito un contributo di 1.150.000 euro ciascuno, per il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi 3.450.000 euro. Più nello specifico, l'autorizzazione di spesa è pari a 450.000 euro per il 2018 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi saranno sta-

biliti con decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sulla base delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato.

Alla copertura di tali oneri, come stabilito dall'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 354) per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale. A tal fine, è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016.

Come disposto dall'articolo 3, i componenti di ciascun Comitato sono scelti, in numero non superiore a 15, compreso il Presidente, tra esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata competenza e conoscenza della figura da celebrare; rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per finalità statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare, ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono.

La nomina dei membri di ciascun Comitato – di cui un terzo deve essere designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – avviene con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Il medesimo decreto stabilisce anche le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso Comitato. Si prevede, inoltre, che, successivamente alla costituzione, il Ministro può integrare ogni Comitato con ulteriori soggetti pubblici e privati. Ai membri del Comitato, compresi i titolari di specifici incarichi, non è corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attività strettamente connesse al funzionamento del Comitato di appartenenza. I Comitati sono posti sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali, al quale inviano periodici

rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta.

L'articolo 4 dispone che ciascuno dei Comitati – che opera a decorrere dalla data del decreto di nomina – elabora un programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alla figura da celebrare, che comprende: attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte (in quanto beni culturali) a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004); attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica. L'obiettivo è quello di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredità del personaggio della cui celebrazione il Comitato stesso è responsabile. I piani e i programmi di attività sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei beni e delle attività culturali.

In base all'articolo 5, nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attività, i Comitati nazionali operano in stretto coordinamento tra di loro. Si prevede, altresì, l'integrazione e la coerenza con i programmi e le attività del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità richiamate attraverso azioni condivise delle diverse amministrazioni interessate, si dispone, inoltre, l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – di una Cabina di regia formata da tre componenti, in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero per i beni e le attività culturali.

Evidenzia infine che, in sede di esame in Commissione Cultura, è stato introdotto l'articolo 5-*bis*, che interviene a modificare il Codice dei beni culturali e del paesaggio, per consentire che, anche su istanza di uno o più Comuni o della Regione, possano essere dichiarati « monumento nazionale » i beni che siano oggetto di dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10 e 13 del citato Codice, qualora rivestano un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Ciò premesso, valutata positivamente la finalità del provvedimento, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, ricorda che si tratta di tre personalità che hanno dato indubbio lustro alla Patria e che sono patrimonio comune non solo di tanti saperi ma anche di tanti territori. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 797, di martedì 4 aprile 2017, a pagina 3, prima colonna, ventesima riga, dopo le parole: « Introduce, quindi, l'audizione », sono aggiunte le seguenti: « , ricordando preliminarmente che le Commissioni VIII della Camera e 8a del Senato – entrambe impegnate nell'esame dell'atto del Governo n. 397, recante lo schema di decreto legislativo che apporta modifiche e integrazioni al Codice degli appalti – potrebbero, data la complessità del provvedimento e la ristrettezza dei tempi a disposizione, rendere il parere verosimilmente entro giovedì 6 aprile. Chiede pertanto al Ministro di attendere che le Commissioni si siano pronunciate, prima di procedere all'adozione del decreto legislativo »; alla medesima pagina, seconda colonna, seconda riga, prima delle parole: « svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione », sono inserite le seguenti: « dopo aver confermato la disponibilità del Governo ad attendere che le Commissioni esprimano il loro parere, ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto n. 397).**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » (atto n. 397);

esprime per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, che modifica l'articolo 3 del Codice, recante le definizioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti capoversi:

« *oo-quater*) “manutenzione ordinaria”, gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. La manutenzione ordinaria è, di norma, preventiva e ricorrente;

oo-quinquies) “manutenzione straordinaria”, gli interventi che riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare

al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità; »;

c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

« *b-bis*) alla lettera zz), dopo le parole: “in condizioni operative normali,” sono aggiunte le seguenti: “per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non imputabili al concessionario o comunque non prevedibili rispetto alle assunzioni poste a base del piano economico finanziario;”;

b-ter) alla lettera eee), dopo le parole: “si applicano” sono aggiunte le seguenti: “, per i soli profili di tutela della finanza pubblica,” »;

all'articolo 6, che modifica l'articolo 17 del Codice, riguardante le esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), punto 2), le parole: “di cui al punto 1.1)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al punto 1)”;

b) dopo la lettera l) è aggiunta, in fine, la seguente:

“l-bis) aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui da imprese agricole singole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.” »;

all’articolo 8, che modifica l’articolo 21 del Codice, riguardante il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera d);

all’articolo 9, che modifica l’articolo 22 del Codice, in materia di trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);

all’articolo 10, che modifica l’articolo 23 del Codice, relativo ai livelli della progettazione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: « a) al comma 1, lettera f), le parole: “l’efficientamento energetico”, sono sostituite con le seguenti: “l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera” e, in fine, il segno: “;”, è sostituito dal seguente: “.”;

b) sopprimere la lettera b);

c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: “degli interventi di manutenzione” fino a: “importo” con le seguenti: “degli interventi di manutenzione ordina-

ria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.”;

d) al comma 1, lettera d), n. 1), sostituire le parole da: “Il progetto di fattibilità” a: “successive.” con le seguenti: “Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un’unica fase di elaborazione.”;

e) al comma 1, sopprimere la lettera e);

f) al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e dopo le parole: ‘misure di salvaguardia;’, sono inserite le seguenti: ‘deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera;’”;

g) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

h) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzi regionali aggiornati annualmente. Tali prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei contratti di lavori e servizi la stazione

appaltante individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso d'asta." »;

all'articolo 14, che modifica l'articolo 27 del Codice, sulle procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: « né di tracciato né » e sostituire le parole: « e paesaggistica » con le seguenti: « , paesaggistica e antisismica »; sostituire il secondo periodo con il seguente: « L'assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP »;

all'articolo 17, che modifica l'articolo 30 del Codice, in materia di principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 4, dopo le parole: « nei lavori » sono inserite le seguenti: « , servizi e forniture »;

all'articolo 20, che modifica l'articolo 34 del Codice, in materia di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: « Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare. »;

all'articolo 22, che modifica l'articolo 36 del Codice, relativo ai contratti sotto soglia, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

2) alla lettera b), le parole: « cinque operatori » sono sostituite dalle seguenti: « quindici operatori »;

b) al comma 1, lettera e), sopprimere l'ultimo periodo;

c) al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: « g-bis) dopo il comma 7, è inserito il seguente: "7bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell'utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50 per cento per cento." »;

all'articolo 23, che modifica l'articolo 37 del Codice, in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

« b-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: "costituita presso" sono inserite le seguenti: "le province, le città metropolitane ovvero";

b-ter) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "le attribuzioni" sono inserite le seguenti: "delle province, delle città metropolitane e"; »;

all'articolo 24, che modifica l'articolo 38 del Codice, concernente la qualificazione delle stazioni appaltanti, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole « al terzo periodo, la parola "regionali" è soppressa ed »;

b) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 2);

all'articolo 29, che modifica l'articolo 48 del Codice, relativo ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) dopo il comma 7 è inserito il seguente “7-bis. È consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.” »;

all'articolo 35, che modifica l'articolo 59 del Codice, per la parte concernente l'appalto integrato, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « ai commi 1-bis e 1-ter » con le seguenti: « al comma 1-bis »;

b) al comma 1, lettera b):

1) sopprimere il capoverso 1-ter;

2) al capoverso 1-quater, sostituire le parole: « ai commi 1-bis e 1-ter » con le seguenti: « al comma 1-bis »;

all'articolo 42, che modifica l'articolo 76 del Codice, relativo alle informazioni dei candidati e degli offerenti, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al comma 2:

1) all'alinea, dopo le parole: “del offerente” sono inserite le seguenti: “e del candidato”;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) ad ogni candidato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;” »;

all'articolo 43, che modifica l'articolo 77 del Codice, riguardante la commissione giudicatrice, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c):

1) sopprimere il n. 1);

2) dopo il n. 2), inserire il seguente:

« 3) dopo l'ultimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.” »;

all'articolo 44, che modifica l'articolo 78 del Codice, riguardante l'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: « primo periodo, » fino a: « al »;

all'articolo 49, che modifica l'articolo 83 del Codice, relativo ai criteri di selezione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere la seguente lettera:

« 0a) al comma 2, le parole: “linee guida dell'ANAC adottate” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC” »;

all'articolo 50, che modifica l'articolo 84 del Codice, concernente il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere il n. 3):

sopprimere l'articolo 56, che modifica l'articolo 94 del Codice, relativo ai principi generali in materia di selezione;

all'articolo 57, che modifica l'articolo 95 del Codice, in materia di criteri di aggiudicazione dell'appalto, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 3);

b) al comma 1, lettera f), il capoverso 10-ter è sostituito dal seguente: « 10-ter. La stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. »;

c) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: « e) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”. »;

all'articolo 59, che modifica l'articolo 97 del Codice, sulle offerte anormalmente basse, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 2);

b) al comma 1, sopprimere la lettera e).

all'articolo 63, che modifica l'articolo 102 del Codice, riguardante i collaudi e le verifiche di conformità, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qua-

lificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.”;

b) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

“g) al comma 7:

1) alla lettera b), dopo le parole: ‘ruoli della pubblica amministrazione’ aggiungere le seguenti: ‘in servizio, ovvero’ e sostituire le parole: ‘è stata svolta’ con le seguenti: ‘è svolta per i dipendenti in servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza,’;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: ‘d-bis) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.’”;

c) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: “h) al comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ‘, anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di livello nazionale e regio-

nale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti di moralità, competenza e professionalità.” »;

all'articolo 66, che modifica l'articolo 105 del Codice, in materia di subappalto, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 2);

b) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

« *b-bis*) Al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: “*c-bis*) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti, con data certa, in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.” »;

c) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.” »;

d) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

« *d*) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta,

qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: i casi in cui l'indicazione della terna dei subappaltatori può avvenire alla stipula del contratto, ad esclusione delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa; le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.” »;

e) al comma 1, sopprimere le lettere e) e g);

all'articolo 67, che modifica l'articolo 106 del Codice, in tema di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

« ART. 82-bis.

(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. All'articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) il ribasso sul valore nominale del buono

pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti;” »;

all'articolo 85, che modifica l'articolo 152 del Codice, relativo all'ambito di applicazione nei concorsi di progettazione e di idee, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere la lettera a);

all'articolo 93, che modifica l'articolo 165 del Codice, relativo al rischio ed all'equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « c-bis) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.”.

a) al comma 3, le parole: “ha luogo dopo la” sono sostituite dalle seguenti: “può avvenire solamente a seguito della positiva approvazione del progetto definitivo e della”;

b) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: “comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “comunque non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione”;

2) al terzo periodo, dopo le parole: “Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo” sono aggiunte le seguenti: e del precedente comma 3”, al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

“d) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ‘Al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'ar-

ticolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.’” »;

sopprimere l'articolo 95, che modifica l'articolo 174 del Codice, sul subappalto nelle concessioni;

sopprimere l'articolo 97, che modifica l'articolo 177 del Codice, riguardante gli affidamenti dei concessionari;

all'articolo 98, che modifica l'articolo 178 del Codice, dedicato alle norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente codice » con le seguenti: « entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice »;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « solo quadro esigenziale, come definito dal decreto adottato in attuazione dell'articolo 23, comma 3 » con le seguenti: « del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, comma 5 »;

c) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: « c-bis) al comma 8, prima delle parole “Per le concessioni autostradali” sono aggiunte le seguenti: “Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato con canone di disponibilità,” »;

d) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

« e) dopo il comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

“8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 183.

8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti a società *in house* di altre amministrazioni pubbliche anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui all'articolo 5 sulla predetta società *in house* può essere esercitato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato disciplinato da apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che eserciti sulla società *in house* i poteri di cui al citato articolo 5." »;

all'articolo 99, che modifica l'articolo 180 del Codice, dedicato alle norme in materia di partenariato pubblico privato, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere le seguenti lettere:

« 0a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso; »;

« 0b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica". »;

b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Si applica quanto previsto all'articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente Codice." »;

all'articolo 100, che modifica l'articolo 181 del Codice, dedicato alle norme in materia di procedure di affidamento dei concessionari, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere la seguente lettera: « 0a) al comma 2, sono soppresse le parole: "Salva l'ipotesi in cui l'affidamento abbia ad oggetto anche l'attività di progettazione come prevista dall'articolo 180, comma 1,". »;

dopo l'articolo 100, aggiungere il seguente:

« ART. 100-bis.

(Modifiche all'articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

1. All'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le

parole: "spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse." »;

all'articolo 102, che modifica l'articolo 188 del Codice, concernente il contratto di disponibilità, l'inserimento della modifica di cui alla lettera a), relativa alla sostituzione del progetto di fattibilità tecnico ed economica con il capitolato prestazionale, è subordinato all'inserimento, nell'ambito delle definizioni di cui all'articolo 3 del Codice, degli elementi minimi del capitolato prestazionale;

all'articolo 110, che modifica l'articolo 201 del Codice, concernente gli strumenti di pianificazione e programmazione nell'ambito della disciplina delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: « a-bis) al comma 4, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e le Commissioni parlamentari competenti". »;

all'articolo 116, che modifica l'articolo 213 del Codice, riguardante l'Autorità nazionale anticorruzione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere la seguente lettera:

« 0a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, l'ordinamento giuridico e la disciplina economica del proprio personale sulla base di quanto contenuto nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti

regolamenti continua ad applicarsi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016 emanato ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e il trattamento economico del personale dell'Autorità, non può eccedere quello già definito in attuazione del soprarichiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.» »;

b) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «di beni e servizi,» inserire le seguenti: «avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite convenzioni, del supporto dell'ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico nazionale »;

c) al comma 1, lettera *b)*, sostituire il n. 2) con il seguente:

«2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Per le opere pubbliche, l'Autorità, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatizzati di cui al comma 4 dell'articolo 29 concordano le modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui all'articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di univocità dell'invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, l'efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi flussi finanziari o il raccordo

degli adempimenti in termini di trasparenza preventiva.” »;

d) al comma 1, dopo la lettera *b)* inserire la seguente:

«*b-bis)* al comma 9:

1) al secondo periodo, dopo le parole: “con i relativi sistemi in uso” sono inserite le seguenti: “presso le sezioni regionali e”;

2) al quinto periodo, sopprimere le parole: “ovvero di analoghe strutture delle regioni” e la parola: “stesse” »;

dopo l'articolo 116, inserire il seguente:

« ART. 116-*bis*.

(*Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*).

1. all'articolo 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola: “promuovendo” sono inserite le seguenti: “anche attività di prevenzione dell'insorgenza dei conflitti e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità locali, nonché”;

2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8-*bis*”;

b) al comma 7, dopo le parole: “I commissari straordinari” sono inserite le seguenti: “agiscono in autonomia e con l'obiettivo di garantire l'interesse pubblico e”;

c) al comma 8, le parole: “, a carico dei fondi, nell'ambito delle risorse di cui al comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “a valere sulle risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme stanziare per tale finalità”;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: “8-*bis*. Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8-bis.” »;

all'articolo 118, che modifica l'articolo 216 del Codice, sulle disposizioni transitorie e di coordinamento, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: « i cui progetti definitivi risultino approvati » con le seguenti: « i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente », sostituire le parole: « entro diciotto mesi » con le seguenti: « con pubblicazione del bando entro dodici mesi »;

b) al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

« e-bis) al comma 22, è premesso il seguente periodo: “Le procedure di arbitrato di cui all'articolo 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente Codice.” »;

all'articolo 119, che modifica l'articolo 217 del Codice, recante le abrogazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: « b-bis) dopo la lettera i) è inserita la seguente: “i-bis) l'articolo 2, commi 289, 289-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101.” »;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 10, che modifica l'articolo 23 del Codice, relativo ai livelli della progettazione, con specifico riferimento alle integrazioni disposte dallo schema di decreto in esame concernenti i prezziari regionali, valuti il Governo l'opportunità di un coordinamento tra i predetti prezziari e l'attribuzione all'ANAC della funzione di elaborazione dei costi standard, disposta dalla lettera h-bis) del comma 3 dell'articolo 213 del medesimo Codice, inserita dall'articolo 116, comma 1, lettera a), dello schema in esame;

b) all'articolo 59, che modifica l'articolo 97 del Codice, relativo alle offerte anormalmente basse, con particolare riferimento al comma 5, lettera d), valuti il Governo l'osservazione formulata nel merito dal Consiglio di Stato che ha fatto esplicito riferimento alla non derogabilità dei minimi salariali;

c) con riferimento all'articolo 95, comma 4 del Codice, che prevede l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene sulla base del progetto esecutivo, valuti il Governo la possibilità di imporre l'obbligo di affidare comunque i lavori sulla base del progetto esecutivo nonché l'obbligo di individuare i criteri per l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'articolo 97 del Codice sempre mediante sorteggio, procedendo contestualmente alla rideterminazione dei suddetti criteri in maniera da non rendere predeterminabile l'individuazione delle soglie di anomalia, a garanzia della massima trasparenza delle procedure.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Atto n. 397.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO ARTICOLO 1
– MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA**

L'VIII Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture » (A.G. 397),

premessi che:

la legge 11/2016, di delega al Governo per la riscrittura del Codice Appalti e il recepimento di direttive europee in materia, seppur con diverse criticità, ha rappresentato indubbiamente un positivo cambio di rotta rispetto alla normativa attuale sugli appalti pubblici. In attuazione di detta delega è stato emanato il decreto legislativo 50/2016 che modifica il Codice degli appalti;

lo schema di decreto legislativo in esame, è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della citata legge delega 11/2016, che prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura disciplinata dalla medesima legge;

l'articolo 9 dello Schema in esame, modifica l'articolo 22 del Codice appalti, prevedendo: la pubblicazione dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali per determinate opere da parte delle amministrazioni aggiudicatrici (lettera *a*); l'applicazione della disciplina del dibattito pubblico ai nuovi interventi av-

viati dopo la data di entrata in vigore del previsto DPCM (che fissa i criteri per l'individuazione delle opere a cui applicare il dibattito pubblico); disposizioni in merito al monitoraggio del dibattito pubblico e all'istituzione di una Commissione ministeriale di valutazione del dibattito pubblico medesimo (lettera *b*), nonché sull'esame dei relativi esiti (lettera *c*);

anche per dare seguito all'approvazione dell'ordine del giorno (n. 9/03194-A/008) a prima firma Zaratti, e accolto dal Governo il 17 novembre 2015, è necessario che il previsto DPCM, definisca in modo puntuale, l'obbligatorietà dell'attivazione delle procedure di dibattito pubblico nel caso di progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, nonché la garanzia che le suddette procedure assicurino la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, in modo da considerare sin da subito tutte le opzioni praticabili, tra cui cosiddetta « Opzione zero », ossia l'opportunità di non procedere, imponendo altresì l'obbligo di motivazione ed ulteriori forme di partecipazione qualora le scelte si discostino da quanto emerso in sede di dibattito pubblico;

l'articolo 10 interviene con diverse modifiche, sull'articolo 23 del Codice. In particolare, con la lettera *c*), si aggiunge

un « pericoloso » comma 3-bis al vigente articolo 23, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale contenente la disciplina di una progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione. Come ha tenuto a sottolineare il Presidente Cantone, si tratta « di una delega al ministero amplissima, su un ambito che, fra l'altro, non è, come dicevo in origine, definito. Devo dire che preoccupa molto meno, per esperienza, il concetto di manutenzione ordinaria rispetto a quello di manutenzione straordinaria. Chi ha esperienza di diritto urbanistico sa che nel concetto di manutenzione straordinaria spesso si fanno rientrare interventi anche molto significativi. Di fatto non si prevede in che modo si possa verificare la semplificazione, se non genericamente indicando la complessità e l'importo. Non si dice, però, in che modo complessità e importo possono incidere. »;

l'articolo 22 del testo in esame, modifica l'articolo 36 del Codice, prevedendo, al comma 1, lettera b), punto 1), nell'ambito dell'affidamento mediante procedura negoziata, la consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori, e di solo cinque operatori economici per i servizi e le forniture, in caso di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro. Sotto questo aspetto sarebbe invece necessario che vi sia uniformità del numero di operatori sia per quanto riguarda gli appalti di lavori, che gli appalti di servizi e forniture. Proprio su questo punto, durante la sua audizione in Commissione Ambiente, il presidente dell'ANAC, ha ricordato che « che il tema dei servizi e delle forniture è uno dei temi su cui le indagini giudiziarie – vedasi Mafia Capitale – hanno dimostrato che ci sono rischi enormi. Qui forse sarebbe opportuno prevedere il meccanismo dei dieci operatori per entrambe le attività »;

al medesimo articolo 22, comma 1, lettera e), capoverso comma 5, è grave la previsione contenuta nell'ultimo periodo, che implica, per gli affidamenti al di sotto dei 40.000 euro, che non vi sia una valu-

tazione nemmeno più i precedenti penali. È questo una « perplessità » segnalata dallo stesso Cantone per il quale « c'è un meccanismo di semplificazione che sembra davvero eccessivo, anche perché sappiamo tutti che gli appalti al di sotto dei 40.000 euro spesso sono appalti di pochissimo importo, ma sappiamo tutti anche come molto spesso attraverso il meccanismo del frazionamento la somma 39,999 sia un numero ricorrente nel sistema degli appalti »;

l'articolo 43 dello schema in esame, introduce alcune modifiche all'articolo 77 del Codice degli Appalti. Tra queste si prevede l'introduzione di limiti alla nomina di commissari interni alla stazione appaltante;

ricordiamo che il suddetto vigente articolo 77 del Codice, definisce la composizione della commissione di aggiudicazione e i requisiti dei commissari, per le procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo che la valutazione sulla proposta migliore sia affidata alla citata commissione. Per garantire la massima trasparenza in questo processo, i commissari saranno estratti a sorte da un apposito elenco preparato dall'Autorità nazionale anticorruzione;

ma questa regola vale solo per le gare con importi che superano la soglia europea, ossia 5,2 milioni di euro. Al di sotto di questo importo, o se gli appalti non presentano « particolare complessità », il comma 3, del citato articolo 77 del Codice, dispone che la stazione appaltante può nominare componenti interni alla medesima stazione appaltante. In pratica i commissari vengono scelti dallo stesso ente che assegna l'appalto. E cosa ben più grave è che questa deroga, applicandosi ai contratti sotto la soglia europea (che sono la maggioranza), comporterà che gran parte degli appalti sarà assegnata da commissari interni alla stessa stazione appaltante, con tutto quello che ciò comporta in termini di opacità nell'assegnazione di contratti di

appalti o concessioni. Inoltre il riferimento troppo generico agli appalti di « non particolare complessità » sembra consentire un'ulteriore troppo ampia possibilità di deroga;

per appalti di servizi e forniture di valore sotto-soglia comunitaria, e per appalti di lavori inferiore a 1 milione di euro, si consente la nomina di commissari interni. Il nuovo testo proposto dallo schema, introduce quindi un limite al numero e al ruolo dei commissari interni. Ossia, con questa modifica i Commissari non potranno essere tutti interni alla stazione appaltante (come ora prevede la norma ancora vigente), e un commissario interno non potrà avere la presidenza della commissione giudicatrice;

anche se in presenza quindi di un miglioramento della norma, riteniamo comunque che per i suddetti lavori sotto soglia, si dovrebbe comunque prevedere il divieto esplicito di individuare i componenti della commissione giudicatrice all'interno della stessa stazione appaltante;

inoltre viene confermata la norma vigente che estende le suddette previsioni (ossia la possibilità di nominare alcuni membri della stazione appaltante nella commissione di aggiudicazione) anche agli appalti di « non particolare complessità ». Riteniamo questo, un riferimento troppo generico, che rischia di consentire un'ulteriore troppo ampia possibilità di deroga;

lo schema di decreto in esame, introduce positivamente delle modifiche all'articolo 50 del Codice appalti, volte a introdurre « clausole sociali » vincolanti per la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'ambito degli appalti pubblici di lavori servizi e forniture, e comunque volte ad una maggior tutela della manodopera impiegata;

nell'ambito degli appalti pubblici però, si segnala il frequente ricorso, da parte del ministero della Difesa, relativamente ad appalti e/o affidamenti riguardanti la manovalanza, di utilizzare contrattualizzazioni di tipo occasionale ed urgente;

tra i ministeri, quello della Difesa, è l'unico ad adottare una disciplina speciale per l'affidamento di appalti di manovalanza cosiddetta occasionale e urgente, che comporta condizioni contrattuali fortemente penalizzanti per i lavoratori con retribuzioni pari a 6,54 euro l'ora onnicomprensivi di tredicesima, ferie, senza possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali;

peraltro questi contratti spesso, come dimostra l'esperienza relativa all'Arsenale di Taranto, non servono per esigenze di carattere occasionale e urgente, ma per esigenze ordinarie e continuative;

il 17 novembre 2015, il Governo ha accolto l'ordine del giorno (n. 9/03194-A/051) a prima firma Duranti che, proprio in questo ambito, impegnava il Governo ad intervenire per escludere la possibilità per il Ministero della Difesa, di utilizzare contratti di tipo occasionale ed urgente, riguardanti la manovalanza, per lo svolgimento di attività ordinarie e continuative;

l'articolo 57 modifica l'articolo 95 del Codice, relativo ai criteri di aggiudicazione dell'appalto. In particolare la lettera *b*), modifica il comma 4 del citato articolo 95, relativamente all'individuazione dei contratti per i quali può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;

ricordiamo che il criterio del minor prezzo e del massimo ribasso dovevano, nelle intenzioni del Governo, se non « scomparire », certamente avere un ruolo estremamente marginale e residuale. Così però non è. Il vigente articolo 95, comma 4 del Codice, che interviene sui criteri di aggiudicazione dell'appalto, prevede infatti che si possa ancora usare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo fino a 1 milione di euro, ossia, di fatto, per la maggioranza dei casi, in quanto sotto questa soglia rientra circa l'80 per cento dei contratti pubblici. L'attuale Codice appalti quindi, continua a lasciare quindi un fin troppo ampio margine per il ricorso al criterio del minor prezzo. Giova ricordare che il parere sullo schema di decreto legislativo del nuovo Codice appalti,

espresso dalle Commissioni parlamentari competenti aveva chiesto, quale condizione, che l'importo di 1 milione di euro, quale soglia sotto la quale può essere utilizzato il criterio del minor prezzo, fosse abbassato a 150.000 euro. Il Governo, come evidente, non ne ha tenuto minimamente conto;

la modifica proposta all'attuale comma 4, articolo 95 del Codice, dallo schema di decreto in esame, conferma il criterio del minor prezzo relativamente ai contratti di lavori di importo fino a 1 milione di euro (ossia per la maggioranza dei casi), e modifica – in modo comunque non soddisfacente – la soglia entro la quale si può ricorrere al criterio del minor prezzo nel caso di appalti per servizi e forniture. Anche in questo caso, seppur lievemente modificato, si conferma il limite della soglia di rilevanza europea per appalti di servizi e forniture;

l'articolo 66 del provvedimento in esame, introduce alcune modifiche all'articolo 105 del Codice in materia di subappalto. Tra queste segnaliamo criticamente quanto previsto dalla lettera *b*), ossia l'ampliamento delle possibilità di subappaltare i lavori, conseguente al fatto che ora il tetto massimo subappaltabile del 30 per cento viene riferito alla categoria prevalente anziché all'intero importo contrattuale. Una modifica che va in direzione inversa rispetto alle condizioni approvate in Commissione Ambiente in occasione del parere sul decreto sul Codice appalti, laddove si chiedeva espressamente che « l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture »;

l'articolo 67, comma 1, lettera *c*), dello schema in esame, interviene sul comma 14 dell'articolo 106 del Codice. Viene introdotto un termine di trenta giorni dal ricevimento delle varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, en-

tro il quale l'ANAC, accertata l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, deve esercitare i propri poteri. È lo stesso Presidente Cantone che, riguardo a questa previsione, ha sottolineato come detta norma sulle varianti, è « assolutamente inapplicabile (...) ». Prevede un meccanismo sostanzialmente di silenzio-assenso sulle varianti di 30 giorni per l'ANAC che, in primo luogo, rischia di creare l'idea che, non essendoci un intervento dell'ANAC, ciò significa che la variante sia stata corretta. Tuttavia, 30 giorni sono un termine nel quale l'Autorità non riesce neanche ad aprire le carte (...). Una norma così stabilita rischierà di dare l'impressione che nei casi in cui non siamo riusciti a intervenire, che saranno la regola, la variante abbia ricevuto valutazione positiva »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a dare seguito all'approvazione dell'ordine del giorno (n. 9/03194-A/008) a prima firma Zaratti, e accolto dal Governo il 17 novembre 2015, prevedendo a tal fine che il DPCM, di cui all'articolo 9 dello schema in esame, e che dovrà fissare i criteri per l'individuazione delle opere a cui applicare il dibattito pubblico, definisca in modo puntuale, l'obbligatorietà dell'attivazione delle procedure di dibattito pubblico nel caso di progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, nonché la garanzia che le suddette procedure assicurino la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, in modo da considerare sin da subito tutte le opzioni praticabili, tra cui cosiddetta « Opzione zero », ossia l'opportunità di non procedere, imponendo altresì l'obbligo di

motivazione ed ulteriori forme di partecipazione qualora le scelte si discostino da quanto emerso in sede di dibattito pubblico;

all'articolo 10, comma 1, sopprimere la lettera *c*), in materia di progettazione semplificata per gli interventi di manutenzione;

modificare l'articolo 22, comma 1, lettera *b*), punto 1), nell'ambito dell'affidamento mediante procedura negoziata « sotto soglia », prevedendo un meccanismo omogeneo, ossia la consultazione di almeno dieci operatori economici sia per appalti di lavori, che per appalti di servizi e le forniture, in caso di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;

sempre all'articolo 22, comma 1, alla lettera *e*), capoverso comma 5, sopprimere l'ultimo periodo;

per garantire la massima trasparenza e correttezza nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o concessioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad escludere anche per i lavori sotto soglia e per gli appalti di « non particolare complessità », la possibilità, prevista dall'articolo 43 dello schema in esame, di poter individuare i componenti della commissione giudicatrice all'interno della stessa stazione appaltante;

a dare seguito all'approvazione dell'ordine del giorno (n. 9/03194-A/051) a prima firma Duranti, accolto dal Governo il 17 novembre 2015, escludendo la possibilità per il Ministero della Difesa, di utilizzare contratti di tipo occasionale ed urgente, riguardanti la manovalanza, per lo svolgimento di attività ordinarie e continuative, escludendo altresì la possibilità di applicare condizioni contrattuali penalizzanti, e quindi il contratto nazionale di lavoro attualmente applicato, ma a fare riferimento per questo tipo di appalto di servizi ad altri contratti nazionali di lavoro, come fatto precedentemente il 2007;

a modificare l'articolo 57, che modifica il comma 4, articolo 95 del Codice al fine di abbassare a non più di 150.000 euro, in luogo di 1 milione di euro, la soglia sotto la quale può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;

a sopprimere il punto 2), lettera *b*), comma 1, articolo 66, al fine di escludere che il tetto massimo subappaltabile del 30 per cento debba essere riferito alla categoria prevalente anziché all'intero importo contrattuale;

a prevedere che l'indicazione della terna di subappaltatori nei contratti di lavori, servizi e forniture, di cui al punto 1), lettera *d*), comma 1, articolo 66, sia obbligatoria per tutti i lavori anche sotto la soglia comunitaria;

all'articolo 67, comma 1, sopprimere la lettera *c*).